




CISL
IrpiniaSannio

STATUTO E REGOLAMENTO

UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

CISL IRPINIA SANNIO



STATUTO

UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

CISL IrpiniaSannio

Approvato dal 1° Congresso della Cisl IrpiniaSannio del 7-8 marzo 2013.

Aggiornato dal Consiglio Generale IrpiniaSannio del 30/09/2014 (*adeguamento Statuto Confederale approvato dal XVII Congresso del Giugno 2013*)

Aggiornato dal Consiglio Generale IrpiniaSannio del 9/10/ 2017 (*adeguamento Statuto Confederale approvato dal XVIII Congresso del Giugno 2017*)



**PREAMBOLO
PATTO DI UNIFICAZIONE
DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE**

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperienza unitaria iniziata dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di unificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti delle necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ella sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 Aprile 1950



PARTE I - NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I - Principi e finalità

Articolo 1- E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale (U.S.T.) IrpiniaSannio con sede in Avellino Via Circumvallazione , 42.

Essa fa parte dell'Unione Sindacale Regionale della Campania e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL internazionale) ed alla Confederazione europea dei sindacati (CES).

Articolo 2 - La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

– sul piano interno, mediante:

- a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
- b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;
- c. l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;

– sul piano internazionale, mediante:

- a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;
- b. l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche del lavoro e della sua famiglia e la loro elevazione morale, culturale e sociale, dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria



condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3 - La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;
- promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici... al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento territoriale tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi ecc.);
- promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli della Organizzazione degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:
sugli organismi territoriali di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto territoriale e/o confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali;
sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuoverne l'efficienza;
- rappresentare le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a. dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c. dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.



CAPITOLO II - Le Federazioni di Categoria

Articolo 4 - Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale IrpiniaSannio le Federazioni territoriali (FST) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Le Federazioni di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.

La partecipazione alla vita democratica interna dell'organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Articolo 5 - Le Federazioni territoriali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione i cambiamenti sopravvenuti nella composizione dei loro organi direttivi ai vari livelli.

Devono periodicamente, nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi, nel caso di amministrazione autonoma.

La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

Le Federazioni territoriali promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli della organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche, comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

La Segreteria dell'Unione può procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali di propria pertinenza, con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO III - Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 6 - L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essere condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statuari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al Sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II - NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI

CAPITOLO IV - Il Consiglio Generale

Articolo 7 - Il Consiglio Generale della UST IrpiniaSannio è formato da componenti eletti dal Congresso IrpiniaSannio, da componenti di diritto e da componenti designati.



Il Regolamento di attuazione definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dal relativo articolo dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in Regolamento per la categoria dei Pensionati nel Consiglio Generale non sono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 8 Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria della U.S.T. IrpiniaSannio nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Capitolo V - Il Collegio dei Sindaci

Articolo 9 - Il Collegio dei sindaci dell'Unione territoriale provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo, sia al Consiglio generale della UST; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

Il collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei sindaci il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederale.



Il Collegio confederale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti e delle associazioni che conseguano da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

CAPITOLO VI - Rotazioni e limiti di età

Articolo 10 - Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di UST e di Federazione di categoria Territoriale nonché per i componenti di Segreteria di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio dei Sindaci, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso Collegio che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO VII - Incompatibilità

Articolo 11 - Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferente e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco, di Proboviro e di responsabili di Enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello le incompatibilità elencate nel Regolamento

Il Comitato Esecutivo sentita la Segreteria della USR, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 12 - Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazione di cui all'articolo 11 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO VIII - Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 13 - I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti possono accedere alle cariche direttive alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Le Federazioni territoriali di categoria e i Settori potranno stabilire nei rispettivi Statuti e Regolamenti limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per accesso dei soci



alle cariche direttive delle rispettive strutture. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal 1° comma del presente articolo.

Articolo 14 - Il Consiglio Generale della UST IrpiniaSannio ha facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti l'organismo stesso.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati Territoriali di Categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale la Federazione dei Pensionati designa in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III - GLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

CAPITOLO IX - Definizione degli organismi

Art. 15 - Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale IrpiniaSannio:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Segreteria;
- e) il Collegio dei Sindaci.

CAPITOLO X - Il Congresso della Unione Sindacale Territoriale

Articolo 16 - Il Congresso è l'organo massimo deliberante della Unione Sindacale Territoriale IrpiniaSannio. Esso si riunisce, in via ordinaria, in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale o immediatamente prima di questo, salvo le eventuali convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni territoriali di categoria. Queste sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Articolo 17 - Il Congresso dell'Unione è composto dai delegati eletti dai congressi delle rispettive Federazioni Territoriali di categoria (FST).

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale.



Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Territoriale dei Pensionati.

Partecipano al Congresso della Unione con propri delegati le Federazioni territoriali di categoria di 1^a affiliazione che sono in regola con il tesseramento.

Articolo 18 - L'ordine del giorno del Congresso della Unione Sindacale Territoriale IrpiniaSannio è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 19 - Il Congresso dell'Unione fissa le direttive generali dell'attività dell'Unione in armonia con gli indirizzi Confederali; in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica e finanziaria della Segreteria ed elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Generale e i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Regionale della Campania.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.

CAPITOLO XI - Il Consiglio Generale

Articolo 20 - Il Consiglio generale è l'organo deliberante dell'Unione IrpiniaSannio tra un Congresso e l'altro. Elegge nel suo seno, con votazioni separate e distinte:

- a) il Segretario generale;
- b) i componenti di Segreteria;
- c) il Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività dell'Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive confederali:

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria (allo scadere del quadriennio) ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva lo schema della relazione programmatica che la Segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso, nonché il bilancio dell'Unione.

Emana il Regolamento dello Statuto dell'Unione Sindacale Territoriale.

Nomina su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Il Consiglio Generale ha facoltà di ratificare le richieste di ammissione dei soci espulsi dall'Organizzazione secondo le procedure previste dallo Statuto Confederale.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 21 - Il Consiglio Generale dell'UST IrpiniaSannio è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria territoriale.



CAPITOLO XII - Il Comitato Esecutivo

Articolo 22 - Il Comitato Esecutivo provvede alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e delle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilito dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a) coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello territoriale;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo della UST IrpiniaSannio;
- d) ratifica i bilanci degli Enti CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli Enti e delle Associazioni medesime;
- e) convoca con deliberazione presa a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del giorno;
- f) designa i rappresentanti sindacali in Enti non categoriali, a norma dell'art. 11, mentre per quelli categoriali sono competenti per le designazioni gli organi categoriali, sentito il parere della Segreteria della UST;
- g) dirime i conflitti tra organizzazioni nell'ambito del territorio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria dell'UST o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Esso è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice)

Articolo 23 - Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità dello stesso Coordinamento.

CAPITOLO XIII - La Segreteria dell'Unione IrpiniaSannio

Articolo 24 - La Segreteria è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto (se deciso) e dai Segretari, nel numero deciso dal Consiglio Generale nella prima sessione successiva al Congresso, con votazioni separate.

Essa rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche Autorità; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione attuando le decisioni dei suoi organi deliberanti e le direttive confederali.

Coordina le attività delle organizzazioni territoriali di categoria.

Applica il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal Regolamento regionale.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica dell'Unione e il bilancio a norma dell'art. 20.

La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario generale.

Articolo 25 - La Segreteria risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'Unione.

I Segretari hanno la responsabilità di settore di attività.



Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di un Segretario, quello relativo all'amministrazione del patrimonio e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse dell'Unione.

La Segreteria dell'Unione interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le diverse strutture.

PARTE IV - LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

CAPITOLO XIV - Le strutture

Articolo 26 - Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale IrpiniaSannio si articola in macro aree e Consorzi di Comuni

La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio Generale.

I compiti e le funzioni delle macro aree, nonché le modalità di composizione dei loro organismi sono stabiliti dal regolamento-quadro approvato dal Consiglio generale della USR-CISL della Campania.

Le macro aree non hanno funzioni pregressuali nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

CAPITOLO XV - Il Coordinamento

Articolo 27 - Gli organismi orizzontali a livello territoriali sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni territoriali di categoria o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 28 - Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria della UST Territoriale IrpiniaSannio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo territoriale che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

CAPITOLO XVI - I servizi

Articolo 29 - Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la UST IrpiniaSannio costituisce strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR.



Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli Enti, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi.

PARTE V - FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XVII - Contribuzione e tesseramento

Articolo 30 - Le entrate ordinarie dell'Unione IrpiniaSannio sono costituite dalla quota dei contributi sindacali riscossi dai Sindacati territoriali nell'entità fissata dal Consiglio generale confederale a norma dell'articolo 44 dello Statuto confederale.

Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione sarà rilasciata la tessera preassociativa.

Articolo 31 - La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne simili o sostitutivi, anche se provvisori.

La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

CAPITOLO XVIII - Patrimonio

Articolo 32 - Il patrimonio dell'Unione IrpiniaSannio è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza territoriale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le sedi zonali).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario:

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 33 - L'Unione IrpiniaSannio risponde di fronte ai terzi ed alla Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

I Sindacati territoriali e le persone che li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo o causa chiedere di esserne sollevati dalla Unione.



Articolo 34 - Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Unione IrpiniaSannio a favore delle Organizzazioni categoriali o delle dipendenze territoriali dell'Unione medesima costituiscono normale attività di promozione propria dell'Unione senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 35 La UST IrpiniaSannio può costituire Enti o Istituti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

PARTE VI - SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

CAPITOLO XIX - Procedure per lo scioglimento della Confederazione

Art. 36 - Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO XX - Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 37 - Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'Unione IrpiniaSannio con la procedura di cui ai comma seguenti:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio generale con maggioranza dei 2/3;
- c) dai Sindacati territoriali di categoria di 1^a affiliazione su deliberazione dei propri organi direttivi, presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Il Consiglio Generale dell'Unione IrpiniaSannio, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi dei Sindacati territoriali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione almeno 20 giorni prima della convocazione del Congresso dell'Unione IrpiniaSannio.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione 20 giorni prima dell'effettuazione del Congresso IrpiniaSannio.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale convocato almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del Congresso – proporrà al Congresso le modifiche che avranno



ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso dell'Unione IrpiniaSannio si pronuncerà sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XXI - Regolamenti di attuazione

Articolo 38 - La Unione IrpiniaSannio, i Sindacati territoriali di categoria ed i sindacati di 2° affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 39 - I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati in prima istanza e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXII - Adeguamenti statutari e norme transitorie

Articolo 40 - La Unione IrpiniaSannio dovrà attenersi alle norme contenute nello Statuto della USR e nello Statuto Confederale nonché provvedere ai relativi adeguamenti.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei Probiviri della USR.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento della USR nonché dello Statuto e del Regolamento Confederali.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

CISL IrpiniaSannio

Aggiornato al 1 Gennaio 2018

PARTE I - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I - Iscrizione e tesseramento

Articolo 1 - La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportanti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni del ricorso.

Articolo 2 - L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno vale la scelta individuale dell'iscritto.

I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on – line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica, contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3 - L'iscrizione alla CISL decorre a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso. All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4 - Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della UST e dell'art. 14 dello Statuto Confederale i soci espulsi dall'organizzazione, per essere riammessi, devono inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del Sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Territoriale.

I soci espulsi dalla Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento della espulsione.

La ratifica della struttura orizzontale o verticale avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Articolo 5 La Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzioni proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della CISL

CAPITOLO II - Le incompatibilità funzionali

Articolo 6 - Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di Comuni e Consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto della UST;

- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e Consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 7 - Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli art. 11 dello Statuto e 8-10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL. Tale situazione può essere rappresentata dal qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Confederale dei Proviviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 25 del Regolamento Confederale.

Articolo 8 - Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di Segretario/o generale e Segretario/o generale aggiunta/o delle USR-USI; di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori; di Segretario/o generale e Segretario/o generale aggiunta/o di UST e di componente di segreteria di UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di I affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso Confederale, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti e le cariche di componente di segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Articolo 9 - Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 10 vengono di seguito definiti gli Enti, le Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti della CISL quelli promossi dalla CISL e i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (SICET – ADICONSUM – ISCOS – ANOLF- Associazione Giovani) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR e delle UST nonché quelle formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite insieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono Società collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, della UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione e i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per fini di cui al precedente comma.

Sono da considerarsi agli effetti del presente regolamento anche le Associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie.

Articolo 10 - Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto ,e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque

denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di segretario generale, segretario generale aggiunto e componente di segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 11 - Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale confederale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 12 - Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, ex art. 10, I co. del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità ex art. 6 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 11 dello Statuto, comma 1 lettera a e c, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione

Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b dell'articolo 6 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato art. 11 dello Statuto e dell'articolo 6 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale

Articolo 13 - Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Tali disposizioni non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze nei casi contemplati ai commi precedenti e nell'art. 12 del presente Regolamento operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla segreteria regionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al II comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Unione Sindacale Territoriale.

Articolo 14 - Ai fini dell'applicazione dell'art.10 co.1 dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che per le/ Segretarie/i Geneali e Aggiunti di UST e di Federazioni territoriali nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale, il periodo massimo è di 3 mandati.

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

E' prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Norma transitoria Eliminata a partire dalla celebrazione del XVIII Congresso Confederale

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al comma 1.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.

Gli effetti di tale deroga cesseranno alla scadenza del mandato del XVII congresso confederale.

CAPITOLO III - La designazione dei rappresentanti CISL

Articolo 15 - I Comitati esecutivi della UST e dei Sindacati territoriali di categoria sono competenti a designare, la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in Enti, associazioni e/o società esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 16 - Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 17 - Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 15 del presente Regolamento. La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della Cisl negli Enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della F.N.P.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie confederali competenti per territorio.

La Segreteria Confederale competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

Articolo 18 - Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale nel Regolamento Economico

PARTE II - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV - Validità delle sedute e votazioni

Articolo 19 Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dei organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti

Articolo 20 Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Le proposte di presidenza degli Enti e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano

Articolo 21 Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto; incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi Regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni sindacali territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

- Federazioni territoriali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

norma transitoria Le disposizioni previste dall'art. 21 del presente Regolamento, entreranno in vigore con lo svolgimento del XVIII Congresso.

Articolo 22 Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL il più anziano di età.

CAPITOLO V - Dimissioni dagli organi

Articolo 23 Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI - Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 24 - La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria della UST ha facoltà di far intervenire alle riunioni degli organi, le/i dirigenti di strutture che non siano componenti nonché operatori confederali o esperti per le particolari materie in discussione. I singoli membri degli organi hanno la facoltà di promuovere o depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 25 Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione. I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III - GLI ORGANI DELLA UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

CAPITOLO VII - Il Congresso della U.S.T.

Articolo 26 - Il Consiglio generale, contestualmente alla indizione del Congresso territoriale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento.

Articolo 27 - Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli e della UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriatezza percentuale.

I regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 28 - La Federazione Pensionati partecipa al Congresso della UST con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

CAPITOLO VIII - Il Consiglio Generale

Articolo 29 - Il Consiglio Generale dell'Unione è costituito:

- a) Da n. 26 rappresentanti di Federazione Territoriale di categoria, di cui 8 eletti dal Consiglio Generale della FNP.

Il riparto dei 18 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni territoriali risulta dal numero dei quozienti della media del numero complessivo degli iscritti nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Il quoziente si ottiene dividendo per 18 la media del numero complessivo degli iscritti alla CISL, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

- a) dai Segretari Generali territoriali di categoria previsti dall'art. 42 del presente Regolamento;
- b) da n. 54 membri eletti dal Congresso, di cui n. 9 candidati della FNP (ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Confederale); qualora risultasse eletto un numero inferiore a 9, il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

I rappresentanti di cui alla lettera a) sono eletti dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto c), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 21 nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, determinata dall'attuazione dell'art. 25 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso, di cui alla lettera c), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati di Vigilanza degli Enti Previdenziali di estrazione CISL.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (art. 4 e 44 dello Statuto Confederale), dalle/dai responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, dell'ADICONSUM, dell'ISCOS, del SICET, dell'ANTEAS, dalla Direttrice o dal Direttore del Centro Studi, dalla/dal Presidente e dalla/dal Coopresidente dell'Anolf, dell'Associazione Giovani, la Coordinatrice Femminile ed i Responsabili delle macro-aree.

Articolo 30 - Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria della UST ed opti per

quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segreteria della UST.

Le/i componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 31 - Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale fino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 32 - La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'art. 21 dello Statuto UST e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria della UST invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal citato art. 21 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria della UST che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 33 - In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria della UST. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici della UST.

Articolo 34 - La Segreteria della UST può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio generale chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria della UST ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento, esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 35 - La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 21 dello Statuto UST.

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 36 - Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria della UST.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

Articolo 37 - Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 38 - Il Consiglio generale in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostruzione del "plenum" di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO IX - Il Comitato Esecutivo della Unione Sindacale Territoriale

Articolo 39 - Il Comitato esecutivo è composto:

- a) da n. 29 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria UST;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola le/i responsabili degli enti, delle società e delle associazioni collaterali alla CISL (art. 9 del presente Regolamento), il Responsabile del Servizio Fiscale ed i Responsabili delle macro-aree.

Articolo 40 - La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria della UST almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria della UST è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria della UST trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 41 - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario generale o in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria della UST, delegato a ciò dal Segretario generale.

PARTE IV - LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

CAPITOLO X - Le Federazioni di categoria

Articolo 42 - Le Federazioni Territoriali di Categoria sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (**FEMCA**);
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (**FLAEI**);
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (**FILCA**);
4. Federazione italiana metalmeccanici (**FIM**);
5. Federazione dell'informazione, spettacolo e telecomunicazioni (**FISTEL**);
6. Federazione Agro-alimentare (**FAI**);
7. Unione Generale Coltivatori (**UGC**);
8. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS);
9. Federazione Scuola (**CISL SCUOLA**);
10. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP)
11. Federazione italiana trasporti (**FIT**);
12. Federazione Italiana Sindacati Terziario (**FIST**- I affiliazione);
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT – II affiliazione);
Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA – II affiliazione);
13. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (**FIRST**)
14. Federazione Università (**CISL UNIVERSITA'**);
15. Federazione della Sicurezza (**FNS**);
16. Federazione Medici (**CISL Medici**);
17. Federazione innovazione e ricerca (**FIR**);
18. Federazione nazionale pensionati (**FNP**).

Articolo 43 - Le singole Federazioni territoriali di categoria debbono informare la Segreteria della UST di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

La Segreteria della UST ha facoltà di verifica.

CAPITOLO XI - Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 44 - Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni nazionali e della USR, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 45 - Compete alle Federazioni territoriali:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: S.A.S., RLS, RSA;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle R.S.U. e dei delegati alla sicurezza d'impresa (R.S.L., RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;

- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TS, ai Collettivi, ai Presidi, in quanto agenti negoziali sulle materie ad essere delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 46 - Compete alle Unioni Sindacali Territoriali (U.S.T.):

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locale anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con la USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

CAPITOLO XII - Le strutture territoriali

Articolo 47 - La Unione Sindacale Territoriale prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto UST deve invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalla UST.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti statutari o delibere degli organi orizzontali o verticali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 48 - Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorchè la percentuale degli iscritti alla FTP risulti superiore al 50% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale dei componenti del Consiglio generale della Ust.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle Ust saranno eletti per il 50%, dai comitati direttivi della FTP e, per l'altro 50%, dai congressi di Ust.

Qualora risultasse eletto nei congressi delle Ust un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

CAPITOLO XIII - Gli Enti e le Associazioni della CISL

Articolo 49 - Gli Enti e le Associazioni collaterali alla Cisl sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Le/i Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello territoriale possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a tre mandati

Ai fini della previsione di cui all'art. 9 dello Statuto Confederale, il collegio dei sindaci confederale non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della Cisl per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio .

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo confederale

Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

PARTE V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XIV - Responsabilità e competenze

Articolo 50 - La quota contributiva di cui agli artt. 44 e 45 dello Statuto confederale, nonché le modalità di riscossione sono di competenza del Consiglio generale confederale.

Articolo 51 - I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati e inventariati.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e della Unione, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 52 - Le organizzazioni categoriali territoriali e la UST rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi. Le/I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare la/il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali delle/degli iscritte/i a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 (privacy) e successive modifiche.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 626/94 (sicurezza) e successive modifiche.

CAPITOLO XV - Bilanci

Articolo 53 - La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalle UST alla Confederazione, Servizio Ispettivo;
- entro lo stesso termine le UST sono tenute a trasmettere il bilancio anche alla U.S.R.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR il proprio bilancio consolidato.

Ogni anno la Segreteria Territoriali predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Unione che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo, entro la data del 30 marzo.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Confederale.

PARTE VI - ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XVI - Obblighi di adeguamento

Articolo 54 - La Unione Sindacale Territoriale e le Federazioni territoriali di categoria hanno l'obbligo di adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli della USR e della Confederazione entro tre mesi dall'apposita richiesta della USR.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria della USR può avanzare richiesta al Collegio regionale dei probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della USR.

Articolo 55 - La Federazione territoriale pensionati, fermo restando la inapplicabilità della disposizione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 10 dello Statuto UST, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione della carica di Segreteria, sempre che tale limite, per la sua congruità, consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

CAPITOLO XVII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 - Nei casi in cui le strutture indicate all'art. 38 dello Statuto UST fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.